

INTERROGAZIONE - CON RISPOSTA SCRITTA ED ORALE- RIFERITA AI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALLA GIUNTA REGIONALE SULLA **FILIERA AVICOLA MOLISANA.**

IL SOTTOSCRITTO CONSIGLIERE REGIONALE

PREMESSO

- CHE CON DGR N. 370/2009 “CRISI FILIERA AVICOLA”, LA REGIONE MOLISE HA ADOTTATO UNA SERIE DI PROVVEDIMENTI DI CARATTERE SOCIETARIO E FINANZIARIO IN FAVORE DELLE SOCIETÀ PRIVATE DEL GRUPPO ARENA PER IL TRAMITE DI SOLAGRITAL SOC.COOP. E DELLA ISTITUENDA GAM SRL PER UN IMPORTO DI **EURO 27 MILIONI**;
- CHE IN PARTICOLARE È STATO PREVISTO UN **PERCORSO DI ACQUISIZIONE DEL COMPLESSO INDUSTRIALE** DI BOJANO (DGR 370/09, PUNTO 4) DA PARTE DI SOLAGRITAL E DI GAM SRL NELLA CONSISTENZA DEFINITA DA **PERIZIA GIURATA DA REDIGERSI DA PARTE DI UN COLLEGIO PERITALE**;
- CHE LA STESSA DGR 370/09 STABILISCE CHE LA SOCIETÀ DI SEGUITO DENOMINATA **GAM SRL, UNA VOLTA ACQUISTATO IL COMPLESSO INDUSTRIALE DALLA LOGINT SRL** AL PREZZO STABILITO NELLA PERIZIA, **LO CONCEDERÀ IN FITTO A SOLAGRITAL** (DGR 370/09, PUNTO 2, C);

CONSIDERATO

- CHE LA REGIONE, CON **DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DIREZIONE GENERALE I N. 36 DEL 7 AGOSTO 2009** HA ESPERITO UNA PROCEDURA NEGOZIATA, PER L'IMPORTO DI EURO 36.000,00, INVITANDO N. 5 OPERATORI ECONOMICI, DA SELEZIONARSI CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO, PER LA SCELTA DEL SOGGETTO CUI AFFIDARE L'INCARICO PERITALE;
- CHE SONO PERVENUTE **DUE SOLE OFFERTE**;
- CHE ENTRAMBE **LE OFFERTE SONO STATE ESCLUSE** IN QUANTO IRREGOLARMENTE PRESENTATE;
- CHE NONOSTANTE CIÒ, CON **DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DG I N. 39 DEL 8 SETTEMBRE 2009** È STATO AFFIDATO L'INCARICO DI STIMARE IL COMPLESSO ALLA SOCIETÀ **REAG SPA**;
- CHE LA DITTA AGGIUDICATARIA REAG SPA **NON COMPARIVA NEPPURE TRA LE DITTE INVITATE DALLA REGIONE E CHE DUNQUE NON SI COMPRENDE NEPPURE COME POSSA AVERLO SAPUTO E COME ABBA POTUTO, L'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE, TENERLA IN CONSIDERAZIONE E ADDIRITTURA AGGIUDICARLE IL SERVIZIO**;
- CHE TALE PERIZIA È STATA **OLTRETUTTO DICHIARATA ASSERITAMENTE SOSTITUIVA** DELL'APPOSITA PERIZIA GIURATA CHE LA DGR 370/09, AL PUNTO 4, STABILIVA DOVESSE ESSERE REDATTA DA UN COLLEGIO PERITALE COMPOSTO, OLTRE CHE DA DUE ARBITRI DI PARTE, ANCHE DA UN TERZO NOMINATO DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE CIVILE DI CAMPOBASSO;
- CHE LA PERIZIA REDATTA DA **REAG SPA** HA STIMATO L'IMPORTO DEL COMPLESSO INDUSTRIALE IN EURO **37 MILIONI**;
- NELLA STESSA PERIZIA, REDATTA DEL GEOM. RIGAMONTI OSVALDO, INCARICATO DALLA REAG SPA, SI AFFERMA, TRA LE ALTRE COSE:
 1. **“NON HO VERIFICATO LA TITOLARITÀ DELLA PROPRIETÀ, MA MI SONO BASATO SULLE INDICAZIONI DEL CLIENTE**;
 2. **“NON HO ESEGUITO VERIFICHE IPOTECARIE E CATASTALI NÉ ACCERTAMENTI IN ORDINE ALL'ESISTENZA DI ALTRI DIRITTI DI TERZI OD ALLA CONFORMITÀ DELLA PROPRIETÀ ALLA NORMATIVA VIGENTE”**;
- CHE DALLA LETTURA DEL PUNTO 7 DGR 210/2010 È PROPRIO ESPLICITAMENTE SPECIFICATO (SUB 1) CHE BEN **14 DEI 37 MILIONI** STIMATI PER L'ACQUISTO DEL COMPLESSO DEVONO CONSIDERARSI QUALE **“ACCOLLO DEI MUTUI GRAVANTI SULLO STABILIMENTO”**;

- CHE SEMPRE AL MEDESIMO PUNTO 7 DGR 210/2010 È ALTRESÌ CHIARITO (SUB. 3) CHE TALI **DEBITI** NON DOVRANNO SUPERARE “L’IMPORTO DI 14 MILIONI” E CHE DUNQUE È NOTORIO CHE SULLO STABILIMENTO PENDANO DEBITI;
- NELLA DGR 210/2010 (DOCUMENTO ISTRUTTORIO – PREMesso CHE) È ESPLICITAMENTE DETTO CHE **GAM SRL È UNA SOCIETÀ INTERAMENTE PARTECIPATA DALLA REGIONE MOLISE;**
- CHE DALLA VISURA CAMERALE DELLA **GAM SRL** RISULTA CHE ESSA SAREBBE **PARTECIPATA ANCHE DA SOLAGRITAL SOC. COOP.** CHE, AL CONTRARIO, È UNA SOCIETÀ MISTA, COME PERALTRO ATTESTATO AL PUNTO 2, SUB (D DELLA DGR 370/2009 (ED IL CUI MANAGEMENT È SOSTANZIALMENTE RISERVATO AI COMPONENTI DI PARTE PRIVATA – AGRIA HOLDING), E CHE DUNQUE LA STESSA **GAM SRL NON AVREBBE POTUTO IN NESSUN MODO CONSIDERARSI PUBBLICA** BENSÌ MISTA IN QUANTO PARTECIPATA A SUA VOLTA DA SOCIETÀ MISTA;
- CHE AD OGNI BUON CONTO, ANCHE IN SEGUITO ALL’ACQUISIZIONE DA PARTE DELLA REGIONE DELL’INTERO CAPITALE SOCIALE DI GAM SRL, IL DIRETTORE GENERALE DELLA GAM SRL SEMBRA SIA LA STESSA PERSONA FISICA RAPPRESENTANTE DI PARTE PRIVATA IN ALTRE SOCIETÀ COLLEGATE AL GRUPPO;
- CHE GAM SRL E SOLAGRITAL, DUNQUE, PUR ESSENDO SOCIETÀ DIVERSE, HANNO PRESSOCHÉ **LO STESSO E IDENTICO MANAGEMENT E GLI STESSI ORGANI SINDACALI;**
- CHE LA CIRCOSTANZA DA ULTIMO RILEVATA COMPORTA UN POTENZIALE INSANABILE CONFLITTO D’INTERESSI NELLA *GOVERNANCE* DELLE DUE SOCIETÀ, CON EVIDENTI E CONCLAMATI RISVOLTI DI PREGIUDIZIO PER L’INDIPENDENZA E DUNQUE DELLA GARANZIA PER IL CAPITALE PUBBLICO INVESTITO;
- CHE ADDIRITTURA L’AMMINISTRATORE UNICO DELLA LOGINT SRL, PROMISSARIA VENDITRICE DELLO STABILIMENTO INDUSTRIALE PERITATO DALLA REAG SPA NELLA CIFRA ASTRONOMICA DI EURO 37 MILIONI CON IL PREVIO ACCORDO DI CEDERLO IN FITTO A SOLAGRITAL, PROBABILMENTE SOLO PER UN CASO DI OMONIMIA SAREBBE (ALLA DATA DELL’ADOZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA N. 370 DEL 1 APRILE 2009, COME DA DICHIARAZIONE ALLEGATA SUB 6 ALLA DGR 370/09) LO STESSO COMPONENTE DEL CdA DI SOLAGRITAL, PROMISSARIA LOCATRICE DELL’IMMOBILE, NONCHÉ LA STESSA PERSONA FISICA CHE PARTECIPA TUTT’ORA ALLE RIUNIONI PRESSO L’ASSESSORATO REGIONALE AL LAVORO IN RAPPRESENTANZA E PER CONTO DI SOLAGRITAL (COME DA COMUNICATO STAMPA UFFICIALE DELL’ASSESSORATO AL LAVORO DEL 23 APRILE 2010, LETTO PERALTRO IN SEDE DI CONSIGLIO COMUNALE DI BOJANO DAL SINDACO DI BOJANO);

VISTI

- I SERVIZI TELEVISIVI ANDATI IN ONDA SU ALCUNE EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI IL 21 APRILE 2010, A CURA DI UN GIORNALISTA CHE (A MENO CHE SI TRATTI DI UN ALTRO CASO DI OMONIMIA) SAREBBE UN PROFESSIONISTA CHE PARE ABBIA SVOLTO O ADDIRITTURA SVOLGA PRESTAZIONI PROFESSIONALI PRIVATE CON LA SOCIETÀ SOLAGRITAL NEL SETTORE COMUNICAZIONE, OVE SEMBRA DI CAPIRE CHE ARENA PROCEDERÀ AD UN AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE IN FAVORE DI SOLAGRITAL;
- LE NOTIZIE DIFFUSE, INVECE, DALLE AGENZIE DI STAMPA NAZIONALE (ADNKRONOS E IL SOLE 24 ORE, DEL 21 APRILE) OVE, CONTRARIAMENTE A QUANTO RIFERITO DALLE EMITTENTI LOCALI, ANZI IN SENSO TOTALMENTE INVERSO, RISULTA CHE SOLAGRITAL SI SAREBBE IMPEGNATA A SOTTOSCRIVERE UN AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE IN ARENA SPA PER ULTERIORI 45 MILIONI DI EURO, ANCHE MEDIANTE COMPENSAZIONE DEI CREDITI;

CONSIDERATO INFINE CHE

- IL SOTTOSCRITTO HA RIVOLTO ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI AL COMPETENTE UFFICIO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE PER CONOSCERE I NOMINATIVI DELLE PERSONE NOMINATE NEGLI ORGANI SOCIALI DELLE PARTECIPATE DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE, IVI INCLUSE LA GAM E LA SOLAGRITAL, E CHE I DOCUMENTI TRASMESSI A FIRMA DELLO STESSO PRESIDENTE IORIO (PROT. 11224 DEL 21.04.2010) SI RAVVISANO DIVERGENZE

RISPETTO ALLE RISULTANZE DELLE VISURE CAMERALI DELLE STESSE SOCIETÀ CON RIFERIMENTO ALLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI, IN PARTICOLARE PER QUANTO CONCERNE LA FIGURA DEL DIRETTORE GENERALE DELLA GAM SRL;

- CHE TALE NON CORRISPONDENZA PUÒ ESSERE FRUTTO DI MERA DIMENTICANZA, OVVERO DI FALSA ATTESTAZIONE SU DOCUMENTO PUBBLICO DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE, OVVERO ANCHE RISULTARE PIENAMENTE CORRETTA, NEL CASO IN CUI IL DIRETTORE GENERALE SIA STATO NOMINATO DA ALTRO SOGGETTO DIVERSO DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE QUALE AD ESEMPIO L'ASSEMBLEA DEI SOCI O LO STESSO CDA, NEL QUAL CASO ASSUMENDOSI CIASCUN COMPONENTE DI QUEST'ULTIMO PERSONALMENTE LA RESPONSABILITÀ IN TUTTE LE SEDI DI AVER NOMINATO UN SOGGETTO IN POTENZIALE CONFLITTO D'INTERESSI PER AVER SVOLTO RUOLI MANAGERIALI E/O DI SOCIO PER CONTO DEI SOCI PRIVATI;

- CHE SEMPRE DALLA VISURA CAMERALE RISULTA PERALTRO CHE LA GAM SRL SIA "INATTIVA";
INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE, L'ASSESSORE ALLA PROGRAMMAZIONE E L'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA PER CONOSCERE

1. SE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA REAG SPA, SOCIETÀ NEPPURE INVITATA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DIREZIONE GENERALE I N. 36 DEL 7 AGOSTO 2009 SIA LEGITTIMA E CONFORME ALLE NORME DEL CODICE DEGLI APPALTI;
2. DICHIARAZIONE CON LA QUALE LA REAG SPA DICHIARA, AL MOMENTO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO CON LA REGIONE MOLISE, DI NON TROVARSI IN CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITÀ NELL'ASSUNZIONE DELL'INCARICO IN QUESTIONE PER AVER SVOLTO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER CONTO DELLA ODIERNA CONTROPARTE O DI OGNI ALTRA SOCIETÀ AD ESSA SOGGETTIVAMENTE OD OGGETTIVAMENTE COLLEGATA, ANCHE INDIRETTAMENTE;
3. SE LA PERIZIA DELLA REAG SPA, SOSTITUTIVA DELLA PERIZIA DA REDIGERSI A CURA DEL COLLEGIO PERITALE, POSSA RITENERSI ESAUSTIVA E CORRETTA PUR STANTE LE DICHIARAZIONI DEL GEOMETRA INCARICATO DI REDIGERLA DI NON AVER EFFETTUATO UNA SERIE DI VERIFICHE E DI ADEMPIMENTI, ANCHE INERENTI IL TITOLO DI PROPRIETÀ DEL COMPLESSO IMMOBILIARE STIMATO;
4. SE LA REGIONE SIA AL CORRENTE, CIOÈ SE ABBA VERIFICATO, IL TITOLO DI PROPRIETÀ SUL PREDETTO COMPLESSO, NEL QUAL CASO DI CONOSCERE GLI ESTREMI DEGLI ATTI E DEI CERTIFICATI CHE ATTESTANO IL TITOLO DI PROPRIETÀ;
5. SE ENTRO LA DATA FISSATA AL PUNTO 6 DELLA DGR 370/09 SIA STATA PAGATA LA PRESCRITTA PENALE DA PARTE DI LOGINT SRL DI EURO 8 MILIONI;
6. SE SIA STATA ALTRESÌ COSTITUITO IL DEPOSITO CAUZIONALE DI EURO 0,8 MILIONI DI EURO DI CUI AL MEDESIMO PUNTO 6 DGR 370/09 E CON QUALI TRA LE MODALITÀ IVI INDICATE ALTERNATIVAMENTE;
7. NEL CASO LA MODALITÀ PRESCELTA, TRA QUELLE INDICATE NEL MEDESIMO PUNTO 6, SIA STATA QUELLA DEL PEGNO SU AZIONI ARENA DA CALCOLARSI ALLA QUOTAZIONE DEL VALORE DI BORSA DEL GIORNO PRECEDENTE, DI CONOSCERE QUALE SIA STATO IL PREDETTO VALORE DI BORSA;
8. SE LA REGIONE HA GIÀ FORNITO LE "ULTERIORI GARANZIE FIDEIUSSORIE" DI CUI AL PUNTO 14 DGR 210/2010 E PER QUALE IMPORTO E CON QUALI GARANZIE;
9. SE SIA STATO VERIFICATO, IN LUOGO DEL PERITO, L'AMMONTARE DEI DEBITI O DELLE IPOTECHE GRAVANTI SUL COMPLESSO;
10. SE RISULTI COMPLETATA LA PROCEDURA DI TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI SOLAGRITAL IN FAVORE DI GAM SRL (DI CUI AL PUNTO 2, SUB (A, (B, (C, (D DGR 370/2009);
11. DI CONOSCERE, MEDIANTE ANALITICO PROSPETTO ANCHE DI SINTESI, ATTESTAZIONE DEI COMPETENTI DIRIGENTI DELL'ESATTO ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI DI CUI ALLA DGR 370/09;

12. SE SIANO STATE EFFETTUATE LE NECESSARIE NOTIFICHE DEI PREDETTI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI ALLE COMPETENTI AUTORITÀ EUROPEE, NEL QUAL CASO DI CONOSCERE GLI ESTREMI DEI RELATIVI DOCUMENTI CON LE EVENTUALI COMUNICAZIONI DELLA COMMISSIONE UE;
13. SE, ALLA LUCE DELLA NOTIZIA DELLE DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DEL CDA DI ARENA, RISULTINO ANCORA PENDENTI CREDITI IN FAVORE DELLA REGIONE O DELLA SOLAGRITAL NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ PRIVATE COLLEGATE ALLA ARENA SPA (TRA CUI CO.DI.SAL);
14. SE RISULTINO SITUAZIONI SOGGETTIVE O OGGETTIVE DI POTENZIALI CONFLITTI D'INTERESSI TRA GLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PRIVATE COLLEGATE AL GRUPPO ARENA (IN PRIMIS, LOGINT SRL) CON QUELLI DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE O PRESUNTE TALI (SOLAGRITAL E GAM SRL);
15. DI SAPERE CHI ABBA NOMINATO IL DIRETTORE GENERALE DELLA GAM SRL, CONSIDERATO CHE LA NOTA A FIRMA DEL PRESIDENTE IORIO (PROT. 11224 DEL21.04.2010) NON NE FA ALCUNA MENZIONE;
16. DI CONOSCERE A TUTTE LE DELIBERE DEL CDA DI SOLAGRITAL E DI GAM ADOTTATE A FAR DATA RISPETTIVAMENTE DAL 2008 E DALLA DATA DI ISCRIZIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE;
17. DI SAPERE SE I COMPONENTI DEL CDA DELLA GAM PERCEPISANO UNA INDENNITÀ MENSILE, NEL QUAL CASO DI CONOSCKERNE L'AMMONTARE A QUALSIASI TITOLO EROGATO (COMPENSO, RIMBORSO ECC.), E DI SAPERE COME CIÒ SIA EVENTUALMENTE GIUSTIFICABILE, CONSIDERATO CHE SI TRATTA, COME RISULTA DALLA VISURA CAMERALE, DI SOCIETÀ INATTIVA;
18. SE RISULTINO RISPETTATE LE CONDIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE FINANZIARIA 2008, ART. ALL'ART. 3, COMMI 27 E SS., L. N. 244/2007 E S.M.I. IN ORDINE ALLA LEGITTIMITÀ DELLA SCELTA DELLA REGIONE DI CONTINUARE A DETENERE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ CHE ESULANO DAI PROPRI FINI ISTITUZIONALI;
19. DI CONOSCERE QUALE SIA IL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO APPLICATO AI DIPENDENTI SOLAGRITAL, SE SI APPLICHI CIOÈ IL COMPARTO INDUSTRIA OVVERO ALTRO CONTRATTO, CONSIDERATO CHE L'ASSESSORE REGIONALE AL LAVORO HA DIFFUSO UN COMUNICATO UFFICIALE OVE SI INFORMA DELL'AVVENUTA CASSA INTEGRAZIONE IN FAVORE DEI CD. AVVENTIZI;
20. SE LA CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA DELIBERATA NEL GENNAIO 2010 NEI CONFRONTI DI 96 LAVORATORI SOLAGRITAL SIA COMPATIBILE CON L'ASSUNZIONE DI CIRCA 400 AVVENTIZI DA PARTE DELLA STESSA COOPERATIVA OVVERO SE TALE CONTRADDIZIONE INTEGRI GLI ESTREMI DI FATTISPECIE CONTABILMENTE O PENALMENTE RILEVANTI AI DANNI DELLO STATO O DELLA UNIONE EUROPEA;
21. SE RISULTI ALL'AZIONISTA PUBBLICO DELLA SOLAGRITAL (REGIONE MOLISE, PRESIDENTE DELLA REGIONE) QUANTO RIFERITO DA ALCUNI ORGANI DI INFORMAZIONE TELEMATICA IN DATA 1 APRILE 2010, SECONDO CUI ESATTAMENTE SOLO POCHI GIORNI PRIMA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 370/2009 LO STESSO CDA ABBA DELIBERATO PREMI DI PRODUTTIVITÀ ASTRONOMICI IN FAVORE DI ALCUNI DIRIGENTI DELLA STESSA, NEL QUAL CASO DI CONOSCERE, OVVERO DI PROCEDERE AD ACCERTARE OVE CIÒ NON SIA GIÀ STATO FATTO D'UFFICIO, DI QUALI DIRIGENTI SI TRATTI, ANCHE AL FINE DI PROCEDERE ALLA RIPETIZIONE DELL'INDEBITO (SE DI INDEBITO SI TRATTA) OVVERO A DENUNCIARNE LA EVENTUALE ILLEGITTIMITÀ ALLE PREPOSTE AUTORITÀ GIUDIZIARIE;
22. SE RISULTI ALL'AZIONISTA PUBBLICO DELLA SOLAGRITAL IL RITARDATO PAGAMENTO DELLE SPETTANZE DEI LAVORATORI E DEI CREDITORI DELLA SOLAGRITAL, DAI PREMI DI PRODUTTIVITÀ AI BUONI PASTO PER FINIRE AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI GIÀ TRATTENUTI DALLE BUSTE PAGA.

CAMPOBASSO, 11 MAGGIO 2010

MASSIMO ROMANO